



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 30.12.2005

Protocollo

Allegato^A alla D.G.R. n. 23-2071 in data 30 GEN. 2006 relativa all'approvazione del PRGC predisposto dal Comune di Cesana Torinese e adottato con successive Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 in data 30.9.2003, n. 1 in data 20.1.2004 e n. 19 in data 29.4.2005, n. 35 in data 28.7.2005

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche agli elaborati

NORME DI ATTUAZIONE

art. 1 Obiettivi del piano

Aggiungere alla fine dell'art.1 la seguente prescrizione: "Per quanto non espressamente riportato od eventualmente in contrasto con le presenti norme, si intendono integralmente richiamate e prevalenti le prescrizioni ed i disposti contenuti nei provvedimenti di autorizzazione per le opere olimpiche rilasciati ai sensi della L.285/00.

Inoltre, considerato che la cartografia di sintesi allegata al piano non riporta la totalità delle varianti approvate in sede in conferenza di servizi ai sensi della L.285/00, si ricorda che tali varianti risultano prevalere sul PRGC in quanto studi di maggior dettaglio ai sensi della normativa olimpica. Tuttavia ciò vale per le opere esplicitamente approvate a fini olimpici; eventuali varianti delle destinazioni d'uso delle aree e della valutazione del quadro di sintesi dovranno essere oggetto di specifiche successive varianti strutturali."

art. 19 Sostituzione edilizia (SE)

Aggiungere alla fine del comma 4 la seguente precisazione: "Il cambiamento di destinazione d'uso in residenza è comunque escluso per volumi derivanti da superfetazioni, strutture edilizie accessorie o tipologie edilizie produttive o assimilabili."

art. 26 Prescrizioni per gli Insedamenti Urbani aventi carattere Ambientale (I.U.A.)

RI.I Riqualificazione edilizia tipo I

Aggiungere al termine del testo della prima alinea dell'ultimo comma la seguente prescrizione: "Il recupero a scopo abitativo dei volumi ex agricoli non più utilizzati, può essere realizzato solo se gli stessi presentano caratteristiche dimensionali strutturali e localizzative tali da risultare compatibili con l'uso residenziale; in ogni caso devono essere fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle norme in materia di distanza tra fabbricati; i volumi minori separati dagli edifici principali potranno essere recuperati per usi accessori alla residenza."

SR.III Ricostruzione sostitutiva di tipo III

Al 5° comma dell'art. 26 "Gli interventi operativi di ricostruzione...." della voce SR.III, dopo le parole "...punto 12 delle N.T.A." si sostituisce la frase "Sono esclusi.... omissis....lamiera e simili." con la seguente " Tali interventi sono ammissibili solo se riferiti ad organismi edilizi che presentano caratteristiche dimensionali, strutturali e costruttive tali da renderli compatibili con l'uso residenziale, escludendo in ogni caso gli edifici accessori e quelli di carattere temporaneo o precario (quali: tettoie, legnaie, bassi fabbricati, manufatti in lamiera e simili); ogni singolo caso rappresentato nelle planimetrie di progetto P2.4/ 1...12 in scala 1:500, dovrà essere attentamente valutato in sede di CIE in base al presente criterio normativo."

Inoltre alla terza alinea del secondo comma si eliminano le parole "...per i centri storici..." dopo le parole "...distanze minime di legge..."

art. 27 Prescrizione per la zona BR.I

Integrare la scheda normativa dell'art. 27 relativa alle aree BR.I, inserendo al punto 3) delle "Prescrizioni", dopo le parole "...quantità previste dall'art. 21 LUR 56/77..." la seguente frase: ".....unicamente se il lotto di intervento presenta caratteristiche morfologiche e dimensionali che non consentono la realizzazione delle quote a standard previste dalla legge".

Sostituire all'inizio del 4° comma la frase "E' sempre ammesso il recupero.....volumi esistenti " con la seguente "Il recupero a scopo abitativo dei volumi ex agricoli non più utilizzati, può essere realizzato solo se gli stessi presentano caratteristiche dimensionali strutturali e localizzative tali da risultare compatibili con l'uso residenziale; in ogni caso devono essere fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle norme in materia di distanza tra fabbricati; i volumi minori separati dagli edifici principali potranno essere recuperati per usi accessori alla residenza."

art. 28 Prescrizioni per la zona BR.I/s

Inserire alla prima alinea del secondo comma la parola "residenziale" dopo le parole "...del 10% della SUL".

Aggiungere alla fine della seconda alinea del secondo comma la seguente precisazione: "Qualora l'edificio sia oggetto di interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso per gli edifici accessori al fine di creare nuova SUL ad uso residenziale, l'ampliamento una tantum del 10% della SUL deve intendersi compreso nella volumetria recuperata.";

al 3° comma, 7° alinea, dopo la parola "lamiera" aggiungere le seguenti "... (con finitura esterna, di tonalità scura e naturale, coerente con i cromatismi prevalenti dei materiali di copertura tradizionali della località)...".

Art. 29 Prescrizioni per la zona prevalentemente residenziale di impianto unitario – BR.II

Area BR.II/02 n.1200

Al termine del secondo comma si inseriscono le seguenti prescrizioni:

"Ogni intervento di nuova edificazione è sottoposto alle valutazioni sull'inserimento paesaggistico-ambientale di competenza del Settore regionale Beni Ambientali; inoltre la localizzazione delle nuove capacità edificatorie, non dovrà, comportare: trasformazione di boschi esistenti e/o soluzioni di continuità a fasce boschive e/o arboree ad alto fusto, alterazioni alle visuali significative fruibili dalla viabilità pubblica e da punti e/o percorsi (anche sentieri principali) di interesse panoramico e/o naturalistico-ambientale, trasformazioni significative della conformazione naturale dei terreni, alterazioni di superfici attualmente integre ed isolate (non contigue ad insediamenti esistenti), ed i nuovi interventi dovranno adattarsi alla conformazione dei versanti (evitando localizzazioni in posizioni preminenti e/o su dorsali) e armonizzarsi con il tessuto edilizio circostante e con le tipologie architettoniche ed i materiali costruttivi tipici del territorio montano in esame (evitando comunque realizzazione di cortine continue di facciata e/o l'adozione di parametri edilizi incongruenti con le preesistenze).".

Inoltre si aggiunge quale penultimo comma del punto "l) Norme transitorie)" la seguente prescrizione: "Gli ambiti ricadenti in classe III o IIIa sono condizionati a soli usi di superficie, qualora risultino compatibili con il quadro del dissesto e la loro attuazione non sia penalizzante rispetto all'assetto idrogeologico complessivo delle aree contermini.".

art. 30 Prescrizioni per la zona BR.III

Inserire al punto a) la parola "residenziale" dopo le parole "...del 20% della SUL".

art. 31 Prescrizioni per la zona BR.IV-BR.IV/R

Inserire al punto b), dopo le parole "...10% della SUL esistente" la precisazione "residenziale".

Integrare il comma e) aggiungendo la seguente prescrizione: "Negli interventi assoggettati a P.d.R. che riguardano complessi edilizi o nuclei frazionali dotati di infrastrutture viarie che ne consentano l'accesso veicolare, dovrà essere realizzata in loco una adeguata dotazione di parcheggi pubblici con eventuale adeguamento della viabilità di accesso, escludendone quindi la monetizzazione.".

art. 35 Prescrizioni per la zona BM

Al punto c) si sostituisce il periodo "...un minimo di...omissis...sempre ammesso..." con "...con un massimo di 120 mq per ogni attività produttiva.".

art.36 Prescrizioni per la zona destinata alla distribuzione di carburanti IC

Si aggiunge alla voce "Prescrizioni specifiche" il seguente testo: "La destinazione

d'uso dell'area è limitata a quella di cui alla precedente lettera a); la sua utilizzazione urbanistica è comunque subordinata alla realizzazione degli accorgimenti prescritti nella specifica scheda dell'area IC 0843 contenuta nell'elaborato AT3.1/b, escludendo anche in futuro la realizzazione di edifici ad uso residenziale.

Qualora fosse necessario per la realizzazione delle opere in progetto l'arretramento del piede del versante, sarà indispensabile che questo venga eseguito con la preventiva realizzazione di interventi di sostegno e di contenimento del versante (es: berlinesi).".

art. 42 Prescrizioni per la zona CC

Sostituire al punto 5) della lettera a) il valore "150 mq" con il valore "400 mq."

Art. 47 Prescrizioni per la zona destinata a verde privato VP

Al 3° comma, al termine della terza alinea, dopo le parole "art. 52 delle NTA", si aggiunge "...e che non comportino: nuovi accessi diretti sulla rete viaria principale, alterazioni alle visuali fruibili dalla viabilità pubblica o da punti e percorsi (anche sentieri principali) di interesse panoramico e/o naturalistico, alterazioni alle aree di pertinenza di insediamenti con carattere ambientale o di impianto tradizionale, estirpazioni di esemplari arborei di rilevanza paesaggistica o soluzioni di continuità a fasce di vegetazione arborea, e che rispettino le fasce di inedificabilità dai corsi d'acqua richiamate nel presente fascicolo normativo."

Art. 50 Prescrizioni per la zona destinata ad attività di interesse collettivo TP

Inserire al punto 4) relativo alla sottozona TP2006, al termine del testo la seguente prescrizione: "Per tutte le aree interessate dagli impianti sportivi e strutture per lo svolgimento delle olimpiadi invernali, rientranti nella "sottozona TP2006", è previsto il mantenimento, dopo l'evento olimpico, della destinazione d'uso in atto; eventuali variazioni della stessa sono possibili unicamente mediante procedura ai sensi della L. 285/00 o tramite variante urbanistica di tipo strutturale."

Art. 58 Aree di interesse paesistico – ambientale

I vari riferimenti "dell'art. 139 del D.P.R. 490/99" e "dell'art. 146 del D.P.R. 490/99" siano sostituiti con "della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004";

quale nuovo punto e) si aggiunge la seguente prescrizione: "In attesa di un aggiornamento complessivo degli usi civici diffusamente presenti sul territorio comunale di cui coinvolgono significative porzioni dei versanti montani, si rimanda, per l'applicazione della normativa specifica, al "Decreto di accertamento degli usi civici datato 9.11.1936", allegato al fascicolo della Relazione Illustrativa adottata con DC. N. 19 del 29.04.05.

La presenza di vincolo di uso civico dovrà essere accertata caso per caso, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, in coerenza con i dati contenuti in tale allegato, che in attesa di indagine puntuale assume pertanto valore prescrittivo."

al termine dell'articolo, si aggiunge il seguente comma: "Ogni riferimento al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ancora presente negli elaborati di P.R.G.C., a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 184 del Decreto Legislativo 22 gennaio

2004 n. 42, deve intendersi ricondotto ai rispettivi nuovi riferimenti del medesimo D.lgs. 42/2004”.

art. 62 Utilizzazione e sistemazione delle fasce di rispetto stradali

L'intero contenuto del 4° comma da “Sugli...edifici esistenti...” a “...restauro e risanamento conservativo senza aumento di SUL” si intende sostituito con la seguente prescrizione: “Sugli edifici esistenti sono ammessi solamente gli interventi di cui al 12° comma dell'art.27 della L.R. 56/77.”.

art. 63 Fasce di rispetto di laghi, torrenti e canali

Alla fine dell'articolo si aggiunge il seguente comma: “ In prossimità dei corsi d'acqua, sia principali che di minore entità, compatibilmente con le esigenze di tutela del territorio in funzione delle dinamiche idrauliche, siano salvaguardate e/o ripristinate le fasce di vegetazione arborea e arbustiva tipica del luogo, da mantenere allo stato naturale, con profondità sufficienti a garantirne la funzionalità ecosistemica, escludendo quindi la realizzazione di opere che possano dar luogo a soluzioni di continuità agli stessi corridoi ecologici o che possano configurarsi come inserimenti artificiali e incoerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica.”.

art. 64 Idoneità all'utilizzazione urbanistica sotto l'aspetto geologico

Al comma 8° si aggiunge la seguente precisazione: “Eventuali trasformazioni edilizie sono attuabili ad avvenuto collaudo delle opere di difesa previste e relativa relazione tecnica, commissionata dall'Amministrazione Comunale, nella quale sia certificata l'avvenuta mitigazione del rischio idrogeologico e pertanto l'idoneità alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche previste nelle diverse aree di piano.”

Prima del paragrafo riferito all'incremento del carico antropico si aggiunge la seguente disposizione:

” Ogni area o porzione di area normativa eventualmente ricadente in classe di rischio geologico III o IIIa inedificabili, sono condizionate ad esclusivi usi di superficie sempre che tali usi risultino compatibili con il quadro del dissesto e non comportino penalizzazioni rispetto all'assetto idrogeologico locale e delle aree contermini.

Ogni intervento di trasformazione e nuova edificazione compreso in classe IIIb2 sarà possibile solo successivamente alla realizzazione ed al collaudo delle opere di difesa atto a verificarne l'efficacia in relazione all'effettiva raggiunta mitigazione del rischio; le aree libere circostanti i nuclei delle borgate montane classificate dal PRGC come Insediamenti Urbani di carattere Ambientale, costituiscono pertinenza degli edifici esistenti e come tali sono da includere nella classe di rischio geologico IIIB (indipendentemente dai perimetri riportati in cartografia di piano per tali ambiti) solo quelle che risultano coerenti con i criteri di cui al punto 7.9 <Definizione di area edificata, modalità di perimetrazione> della Nota Tecnica Esplicativa della circolare regionale 7/LAP/96. Le rimanenti porzioni più esterne e non pertinenti ai nuclei delle borgate sono da ritenersi incluse nella classe di rischio IIIA.”.

Paragrafo “ Incremento del carico antropico”.

Le prescrizioni contenute nella prima e seconda alinea del testo modificato dal comune in sede di controdeduzioni si intendono eliminate e sostituite dalle seguenti:

- “ - interventi di adeguamento sugli edifici esistenti finalizzati ad una loro più razionale fruizione (interventi a parità di SUL);
- interventi di adeguamento igienico funzionale dei fabbricati esistenti;
- interventi edilizi su edifici esistenti quali la realizzazione di ulteriori locali (modesti ampliamenti) e di riutilizzo di quelli preesistenti (cambi di destinazione), comunque destinati, purché non comportino l'incremento del numero di Unità Abitative e/o di Unità Aziendali;
- gli interventi sopra citati non sono applicabili agli edifici esistenti ma funzionalmente obsoleti ed abbandonati alla data di adozione preliminare del presente PRGC.”.

Si integra il testo dell'articolo con le seguenti ulteriori disposizioni:

“Nell'ambito soggetto a fenomeni valanghivi, in località Gimont, individuato in classe IIIb3 nella Carta di Sintesi, sono escluse nuove edificazioni.

In località Rhuilles, sono esclusi incrementi di carico antropico nell'intero ambito edificato compreso in classe di rischio IIIb4.

In località San Sicario Alto l'ambito costituito dai lotti posti a monte dell'isoipsa 1725 m e dell'edificio R21 di cui alla relazione geologico tecnica AT4.1/a (area normativa BR11/02), in prossimità dei settori di testata del dissesto di Località Seguin, è in edificabile, fatte salve eventuali previsioni approvate nell'ambito di varianti 285/00; eventuali diverse previsioni a modifica delle destinazioni d'uso previste nelle varianti olimpiche sono demandate all'approvazione di varianti strutturali.

Il territorio comunale è incluso nella zona sismica 3, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 3274 del 20.03.04 e della relativa DGR di recepimento n. 61-11017 del 17.11.03, della quale si richiamano integralmente gli specifici adempimenti di competenza dell'Amministrazione comunale; si richiamano inoltre le indicazioni procedurali contenute nel comunicato della Regione Piemonte, Settore Protezione Civile, Arpa Piemonte, Servizio Sismico - Pinerolo TO - “Nuove norme tecniche e classificazione sismica dei comuni piemontesi” pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 10.11.2005, nonché la circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27.04.2004, con particolare riferimento al punto 4, paragrafo b). Pertanto l'Amministrazione comunale è tenuta al rigoroso rispetto delle disposizioni complessivamente contenute negli atti sopra citati, sia nell'attuazione degli strumenti esecutivi di piano, sia nella realizzazione dei singoli edifici, sia in occasione di future varianti.

In considerazione della scala di restituzione degli elaborati di analisi e di sintesi a supporto del PRGC (scala 1:10.000), si evidenzia, come previsto al punto 9.2 della Circ. 7/LAP/96, che i limiti indicati dovranno essere oggetto di verifica e di eventuale parziale rettifica in occasione delle fasi attuative del piano.

L'area del ex campeggio Chaberton 0834, destinata a parcheggio pubblico, è inserita nei monitoraggi periodici del piano di protezione civile comunale”.

art. 69 Deroghe

Al 2° capoverso del 1° comma, dopo le parole “..tetto a falde con..” si propone di sostituire le parole “..copertura in laterizio..” con le seguenti “..manto di copertura realizzato con i materiali ammessi dalle presenti N.T.A. per i rispettivi ambiti normativi, e in coerenza con quelli presenti nell'intorno e con i caratteri paesaggistici della località.”

SCHEDE NORMATIVE D'AREA

Area CRIII/01

Aggiungere al punto "N7" della voce "Prescrizioni" la seguente disposizione: "Le porzioni dell'area comprese in classe di rischio geologico IIIa sono inedificabili e non concorrono a determinare la capacità edificatoria complessiva".

Area CRIII/06

Al punto N2 della voce "Prescrizioni" ripristinare gli originari parametri stabiliti dal comune, riportando il numero massimo dei p.f.t. a 2 e l'altezza massima a mt 7.50; alla punto N3, dopo le parole "..a raso sistemato a verde.." si aggiungono le seguenti "...che non dovrà comportare alterazioni alle visuali più significative fruibili dalla viabilità pubblica e da punti e/o percorsi (anche sentieri principali) di interesse panoramico e/o naturalistico-ambientale"; al punto N5 della voce "Prescrizioni" aggiungere la seguente integrazione: "...ispirati al modello aggregativo e tipologico del complesso edilizio costituito dai fabbricati della limitrofa area 0414. I fabbricati in progetto dovranno essere prevalentemente localizzati nella parte inferiore del lotto, minimizzando la compromissione del retrostante versante montano."

Area CRIII/07

Aggiungere nella scheda d'area CRIII/07, alla voce "Prescrizioni" quale prima alinea "N" la seguente prescrizione: "Gli indici territoriale e fondiario sono applicabili unicamente alla zona residenziale di nuovo impianto, alle pertinenti superfici per verde privato e all'area per servizi". Inoltre alla voce "Dati dimensionali" sui ripristinano i valori dell'indice territoriale e fondiario originariamente previsti dal comune, sostituendo rispettivamente "0,1" con "0,2" ed "0,1" con "0,23".

Area CR.III/09 (PEC "Fenils Superiore")

Al punto N1 delle Prescrizioni, dopo le parole "..filo fisso di edificazione.." si aggiungono le seguenti: "..solo nei casi in cui detta disposizione non risulti in contrasto con i criteri di distribuzione plano-volumetrica e di adattamento alla morfologia dei terreni tipici degli insediamenti alpini tradizionali della località, e sempre che sia prevista una distribuzione articolata in più corpi edilizi, senza dar luogo a cortine continue di facciata..";

- al punto N4 delle Prescrizioni, si sostituiscono le parole "..deve seguire l'indicazione cartografica del filo fisso.." con le seguenti: "..dovrà essere realizzata in prossimità dell'indicazione cartografica del filo fisso..".

Area CRIII/11

Inserire al punto N6 della voce "Prescrizioni" la seguente precisazione "La volumetria edilizia ammessa dovrà essere concentrata nella porzione d'area più pianeggiante, escludendo l'utilizzo delle porzioni coincidenti con il piede del versante su cui risulta esteso il lotto edificabile."

Inoltre al punto N2 della voce "Prescrizioni" si ripristinano i valori originariamente previsti dal comune relativi al numero dei piani e alla quota di imposta, sostituendo rispettivamente "3" con "2" e "10,50" con "7,50".

Area TP/01 (PEC "Molino di Fenils")

Al punto N6 delle Prescrizioni, si sostituiscono le parole "..in alternativa, è ammessa la realizzazione di attrezzature per lo svago o campi sportivi.." con le seguenti "..potrà eventualmente ritenersi ammissibile la realizzazione di modeste attrezzature per lo svago o per attività sportive..", e dopo le parole "...geomorfologiche dell'area..." si aggiunge ".e che non comportino: estirpazioni di esemplari arborei ad alto fusto, alterazioni alla conformazione dei versanti, realizzazione di opere murarie di sostegno dei terreni, pavimentazioni con materiali impermeabili, soluzioni di continuità alla funzionalità eco-sistemica delle fasce di vegetazione spondale e che non interferiscano con le visuali percepibili dalla viabilità principale e da punti e percorsi (anche sentieri principali) di interesse panoramico e/o naturalistico-ambientale".

Area TP/2006-02 (PEC Italsider):

- alla punto N2 delle Prescrizioni, si sostituiscono le parole "Altezza massima: 4 p.f.t." con "Altezza massima: 3 p.f.t.", e le parole "Quota di imposta: 13,5 m" con le seguenti: "Quota di imposta: 10,50 m.";

- al primo capoverso del punto N3 delle Prescrizioni, si sostituiscono le parole "..deve seguire il filo fisso.." con: "..dovrà essere distribuita nelle parti dell'area poste in prossimità del filo fisso..", e, dopo le parole "..indicato sulla cartografia di progetto...", si aggiunge "..senza dar luogo a cortine continue di facciata, e dovrà essere caratterizzata da una distribuzione articolata in più corpi edilizi, adattata alla morfologia dei terreni (tenendo conto dei criteri di distribuzione plano-volumetrica tipici degli insediamenti alpini), e concentrata nelle parti della zona CC più distanti dalla dorsale boschiva situata a Nord dell'area, e che risultano maggiormente defilate dalle visuali fruibili dalla viabilità principale";

- al secondo capoverso del punto N3 delle Prescrizioni: dopo le parole "..esterne all'area di concentrazione.." si aggiunge "..ed alle aree agricole di salvaguardia ambientale EE/sa.." ; dopo le parole "..gestione delle manifestazioni.." si aggiunge "..a condizione che, detti interventi e/o strutture temporanee non comportino: estirpazioni di specie arboree ad alto fusto, significative modifiche alla conformazione dei versanti, realizzazione di opere murarie di sostegno dei terreni, pavimentazioni con materiali impermeabili, e alterazioni alle visuali percepibili dalla viabilità principale e da punti e percorsi (anche sentieri principali) di interesse panoramico e/o naturalistico-ambientale.";

- al punto N4 delle Prescrizioni, dopo le parole "..per lo svago e per lo sport.." si aggiunge "..a condizione che dette aree, per parcheggi e per attrezzature (per svago e sport), non comportino: estirpazioni di specie arboree ad alto fusto, significative modifiche alla conformazione dei versanti, realizzazione di opere murarie di sostegno dei terreni, pavimentazioni con materiali impermeabili, e alterazioni alle visuali percepibili dalla viabilità principale e da punti e percorsi (anche sentieri principali) di interesse panoramico".

Area TP/c "Campeggio Chaberton"

La relativa scheda normativa si intende eliminata.

I valori e parametri delle schede normative di tutte le aree interessate da stralci o modificazioni cartografiche e/o normative, si intendono modificate secondo quanto stabilito nel presente provvedimento regionale.

**ELABORATO AT3.1/B ALLEGATO ALLE NORME TACNICHE DI ATTUAZIONE:
PRESCRIZIONI GEOLOGICO - TECNICHE ED INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE
ALLA SCALA DI PIANO**

Si integra il paragrafo "Settori interessati da eventuali fenomeni valanghivi" (pag.40 dell'Elaborato) come segue:

alla fine della seconda alinea si aggiunge la prescrizione: "La necessità di interventi di consolidamento degli edifici dovrà essere valutata sulla base della verifica della vulnerabilità degli edifici esposti, in relazione alla pressione di impatto attesa in occasione di un evento di riferimento con tempo di ritorno centennale.";

inoltre alla fine del paragrafo si inserisce la seguente ulteriore precisazione: "Nell'effettuazione delle indagini di approfondimento si raccomanda l'utilizzo delle metodologie indicate nel documento edito da AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe - 2005) "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte a valanghe."

CARTOGRAFIA**Tav.AT3.7/1-3 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000 (modifiche "ex officio" desunte dal parere dell'ARPA n.160033/SC04 del 23.12.2005 e dai relativi allegati cartografici che costituiscono parte integrante del presente provvedimento)**

- Il limite dell'area in Classe II verso i settori di versante posti a Nord dell'abitato di Mollière si intende quello indicato nella tavola AT3.7/1 allegata alla D.C. n. 38 del 30.9.03. Si stralcia pertanto l'ampliamento della classe II effettuato in sede controdeduttiva ridefinendone il perimetro come individuato nell'"Allegato 1 fig.1";

- in località Chabaud, l'area classificata in classe IIIb3, posta intorno al punto quotato 1958 m., si intende riclassificata in classe di pericolosità IIIb4;

- l'intero ambito edificato della località Rhuilles si intende classificato in Classe di pericolosità IIIb4;

- Località Fenils

si inseriscono in Classe IIIa i settori ineditati posti in sinistra idrografica al rio Fenils ed in classe IIIb4 parte di quelli edificati, così come indicato nello stralcio cartografico allegato (ALLEGATO 1 fig. 2a);

- Località Fenils con riferimento all'area TP/01

si ripristina la perimetrazione indicata nello stralcio cartografico allegato (ALLEGATO 1. fig 2b);

- San Sicario Alto - località Pra Cartier,

nei settori compresi tra la sinistra idrografica del rio Rio Pre Saint Jean e la destra e sinistra idrografica al Rio Verner Souillet, fatta salva l'esistenza d'indagini di maggior dettaglio contenute in varianti approvate per interventi ai sensi della L.285/00, si riportano le perimetrazioni delle classi di rischio ai limiti indicati nell'Allegato 1, fig.3a, provvedendo anche ad inserire gli ambiti in dissesto come indicati nella Fig.3b.

- Molliere

l'area IC n.0843 si intende riclassificata in classe di pericolosità IIc;

- Capoluogo CRIII06/11

si intende esclusa dalla superficie territoriale delimitata dal perimetro dello S.U.E. la porzione dell'area CRIII06/11 compresa nella fascia di rispetto di 10 metri del rio confinante.

- Champlas CR III06 1010B

si inserisce l'area in classe di rischio IIIb4;

- Fenils TP/01

si intende modificata la perimetrazione delle diverse classi di rischio, come indicato nell'ALLEGATO 1 fig. 2b).

- San Sicario CRIII/07

si intendono ampliate le porzioni in Classe IIIa come indicato nell' ALLEGATO 1 figg. 5a – 5b).

Tav. P2.3/10 Cesana Capoluogo in scala 1:2.000 e tav. P2.2/3 in scala 1:5.000

L'area TP/c (ex campeggio) n.0834 si intende riclassificata come area SP.l/p per parcheggi pubblici.

Tav. P2.3/8 Cesana Capoluogo in scala 1:2.000 e tav. P2.2/3 in scala 1:5.000

Le porzioni con destinazione TP e verde privato dell'area TP/04 n. 1015, si intendono escluse dal perimetro della superficie territoriale e ridestinate ad area agricola EE. Nell'area CR.III/11 n.1103, la porzione compresa nella fascia di rispetto di 10 mt del rio confinante si intende esclusa dal perimetro della superficie territoriale soggetta a SUE e riclassificata in area agricola EE.

Tav. P2.3/2 Fenils in scala 1:2.000 e tav. P2.2/1 in scala 1:5.000

Le porzioni con destinazione TP e verde privato dell'area TP/01 n. 1003, si intendono escluse dal perimetro della superficie territoriale e ridestinate ad area agricola EE.

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Torino
arch. Maurizio Vetere

Il Direttore
arch. Franco Ferrero



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Allegato alla D.G.R. n. in data relativa all'approvazione del PRGC predisposto dal Comune di Cesana Torinese e adottato con successive Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 in data 30.9.2003, n. 1 in data 20.1.2004 e n. 19 in data 29.4.2005.



ALLEGATO 1




Fig. 1 - Stralcio tratto dalla tavola AT3.7/1 adottata D.C.C. n.38 del 30.09.03 già oggetto della III Fase Circ. 7/LAP/96



a) Si suggerisce di limitare gli ambiti in Classe II come qui riportati ed evidenziati nel perimetro dell'ellisse



b) Area IC \0843; Si suggerisce di ripristinare la perimetrazione e la classe di pericolosità del lotto, secondo quanto qui indicato



Fig. 2 - Stralcio tratto dalla tavola AT3.7/1 adottata D.C.C. n.38 del 30.09.03 già oggetto della III Fase Circ. 7/LAP/96




a) si suggerisce di modificare le classi di pericolosità degli ambiti evidenziati, secondo

quanto indicato con maggior dettaglio nello stralcio cartografico sottostante.



b) Area TP/01 : Si suggerisce di ripristinare la perimetrazione e la classe di pericolosità dei settori orientali del lotto (classe IIIa verso il corso d'acqua), secondo quanto qui indicato.



Perimetri_suggeriti

- Classe IIIa
- Classe IIIb4



S.Sicario Alto – Loc. Pra Cartier




Fig. 3a - Stralcio tratto dalla tavola AT3.7/2 adottata D.C.C. n.38 del 30.09.03 già oggetto della III Fase Circ. 7/LAP/96



Fig. 3b - Stralcio tratto dalla tavola AT3.7/2 adottata D.C.C. n.19 del 29.04.05 oggetto delle osservazioni della presente relazione tecnica

Il confronto dei due stralci cartografici evidenzia le differenti perimetrazioni proposte dall'Amministrazione Comunale nei settori compresi tra la sinistra idrografica del rio Rio Pre Saint Jean e la destra e sinistra idrografica al Rio Verner Souillet in occasione della III fase istruttoria prevista dalla Circ. 7/LAP in Fig.3a e nell'attuale fase di controdeduzioni al PRGC in Fig.3b. -

Si sottolinea, all'Amministrazione Comunale, che già nel parere Prot. 1017/20.4 del 21.01.03 l'ufficio scrivente esprimeva perplessità nell'uso della Classe II per ambiti posti a quote superiori i 1600 m in tali ambiti e che tale osservazione veniva successivamente almeno in parte recepita dal professionista incaricato.

Fatta salva l'esistenza di puntuali valutazioni di dettaglio definite in varianti approvate per interventi previsti dalla L.285/00 in occasione dell'evento olimpico, si ritiene necessario riportare le perimetrazioni in esame ai limiti indicati nella fig.3a, provvedendo ad inserire gli ambiti in dissesto successivamente individuati come indicati nella Fig.3b,



Loc. San Sicario Alto



Fig. 4a - Straccio tratto dalla tavola AT3.7/2 adottata D.C.C. n.19 del 29.04.05 oggetto delle osservazioni della presente relazione tecnica



Fig. 4b - Straccio tratto dalla tavola redatta dal Dott. Geol Arione nel corso di precedenti fasi istruttorie



Fig. 6a: quadro del dissesto emergente dallo studio IFFI.
 Con i pallini rossi sono indicati fenomeni di scivolamento rotazionale/traslattivo puntuali
 Gli areali rossi corrispondono a scivolamenti rotazionali/traslattivi areali
 In giallo gli ambiti interessati da deformazione gravitativa profonda



Fig. 6b: Lotto CR.III/07
 Porzioni del lotto che si ritiene cautelativamente opportuno inserire in classe III